

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai seguenti magistrati

Marta TONOLO Presidente

Maurizio MASSA Giudice

Daniela ALBERGHINI Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31746** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di **De Bastiani Rudi**, nato a Feltre (BL) il 15 agosto 1952 ed ivi residente in Via Cassie n. 3 (c.f. DBSRDU52M15D530B), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Perco del Foro di Belluno, con studio in Feltre (BL) in Largo Castaldi n. 20 e domicilio ivi eletto;

Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 14 aprile 2022;

Visti gli atti di causa;

Vista la comparsa di costituzione e risposta del convenuto depositata in data 25 luglio 2022;

Visto il decreto n. 14/2022 depositato il 14 ottobre 2022 con il quale De Bastiani Rudi è stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, tenutasi con l'assistenza del Segretario d.ssa Roberta Campolonghi, il relatore Cons. Daniela Alberghini e i rappresentanti delle parti che hanno concluso come da verbale;

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 aprile 2022 la Procura regionale ha evocato in giudizio il dr. Rudi De Bastiani, medico di medicina generale in convenzione con l'ULSS 2 di Feltre (BL), oggi ASL 1 Dolomiti, contestando allo stesso di aver svolto attività libero professionale in difformità rispetto alle dichiarazioni sostitutive rese all'ASL, nelle quali era stato indicato lo svolgimento di attività libero professionale in misura inferiore alle 5 ore settimanali presso un unico studio in Godega di S. Urbano (TV).

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, invece, è emerso che lo stesso ha svolto, nel periodo considerato (dal 2013 al 2018) attività libero professionale presso cinque diverse strutture private con una media di circa 9 ore settimanali, superiore, cioè, al limite consentito, oltre il quale si determina una limitazione al massimale del numero di pazienti assistibili di 37.5 scelte per ogni ora eccedente le 5.

Ne è derivata l'indebita percezione da parte del convenuto del compenso previsto per le quote pazienti che invece gli sarebbero state precluse, nonché dell'indennità per l'esercizio dell'attività in forma associativa, con un danno per l' ASL1 Dolomiti quantificato in euro 90.076,62, tenuto anche conto del valore (euro 13.000,00) di un consistente numero di prestazioni diagnostiche eseguite dal convenuto a titolo gratuito quale volontario presso l'Ospedale di Feltre.

In data 25 luglio 2022 si è costituito in giudizio il convenuto, depositando memoria nella quale ha preso posizione sulle contestazioni del Pubblico Ministero, adducendone l'infondatezza, ma preliminarmente e contestualmente formulando istanza di ammissione al rito abbreviato, corredata di parere favorevole del Pubblico Ministero.

Il convenuto, a corredo dell'istanza, ha dedotto la circostanza che il superamento del limite orario non ha arrecato alcun danno, non avendo determinato interruzioni o diminuzioni al servizio di medico di medicina generale, garantito personalmente o per il tramite di sostituti ed ha evidenziato di aver prestato attività a titolo gratuito a favore dell'ASL.

Il convenuto ha, quindi, proposto la definizione del giudizio con il pagamento di euro 36.500,00, pari al 40% circa del danno contestato, somma determinata tenendo conto della condotta complessivamente tenuta e del numero (oltre 1000) di prestazioni gratuite rese, quantificate dal PM in misura largamente inferiore al loro reale valore.

In relazione a tale istanza la Procura regionale ha formulato parere favorevole.

All'udienza tenutasi in camera di consiglio il 15 settembre 2022, il rappresentante della Procura ha confermato il proprio parere favorevole alla definizione del giudizio con rito abbreviato, non vertendosi in ipotesi di arricchimento doloso. La difesa del convenuto ha concluso come da memoria di costituzione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato, così come formulata, a spese compensate.

Con decreto n. 14/2022 depositato in Segreteria il 14 ottobre 2022, è stata accolta l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, fissando la somma da versare a tal fine in euro 36.500,00 pari al 40,52 % del danno contestato in favore dell'Azienda Sanitaria locale n. 1 "Dolomiti".

Con il medesimo decreto veniva assegnato il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, per il versamento, in un'unica soluzione, dell'importo così determinato, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio;

Veniva, quindi, fissata la camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 per la verifica degli adempienti e la definizione con rito abbreviato del giudizio.

Il decreto veniva comunicato al convenuto in data 14 dicembre 2022 e lo stesso provvedeva al pagamento con bonifico bancario in data 28 dicembre 2022, a cui è corrisposta la reversale d'incasso n. 15453 del 29 dicembre 2022 dell'ASL 1 Dolomiti. La relativa documentazione è stata depositata agli atti del giudizio in vista dell'udienza fissata.

All'odierna camera di consiglio, parte convenuta ha concluso per la definizione del giudizio con declaratoria di estinzione a spese compensate ed il rappresentante del Pubblico Ministero non si è opposto.

All'esito della camera di consiglio il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

La Sezione, preso atto dell'avvenuto rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel citato decreto n. 14/2022, deve procedere alla definizione del giudizio nei confronti del convenuto De Bastiani Rudi, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In conseguenza dell'avvenuto pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea, il Collegio ritiene che la formula definitoria da utilizzare sia quella della "estinzione del giudizio" (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenze 7 giugno 2017, n. 56, 15 settembre 2017, n. 110, 7 giugno 2018, n. 81). Tale formula è stata, peraltro, adottata dalle Sezioni d'appello per la definizione agevolata del giudizio di cui all'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale d'Appello, sentenza 12 marzo 2012, n. 120, sentenza 17 maggio 2017, n. 175).

Ciò posto, essendosi realizzate tutte le condizioni richieste dalla normativa per la definizione alternativa con rito abbreviato, già oggetto di valutazione da parte della Sezione con decreto n. 14/2022, ed essendo stato accertato l'avvenuto e tempestivo versamento della somma ivi determinata, il presente giudizio deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nei confronti del convenuto, in considerazione delle conseguenze processuali che da essa derivano, identificabili nella preclusione della prosecuzione con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza stessa.

Quanto al regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice (art. 130, comma 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che "le spese del

giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto" ovvero che "la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese", come previsto nel caso di rinunzia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Ai fini del regolamento delle spese di giudizio, vanno pertanto considerati alcuni elementi quali: lo stato del giudizio in cui viene proposta l'istanza, il venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, le circostanze specifiche e concrete che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma, tenuto conto della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, oltre che il comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti in seguito alla determinazione delle somme da versare.

Nel caso di specie va, innanzitutto, considerato il fatto che l'istanza di definizione alternativa del giudizio da parte del convenuto ha consentito, stante la disponibilità di definire il giudizio mediante rito abbreviato, di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo grado ed eventualmente anche in appello). Inoltre, la condotta del convenuto ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con il citato decreto n. 14/2022, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che sovente caratterizzano l'attività di recupero del credito erariale risarcitorio. Pertanto, è stato assicurato pienamente lo scopo della norma volto, tra l'altro, all'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario (art. 130, co. 1, c.g.c.).

Si devono, inoltre, considerare gli ulteriori elementi, già valutati in sede di emissione del citato decreto n. 14/2022, relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del PM, tenuto conto della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, per come emergente allo stato degli atti di causa.

Ciò posto, la valutazione dei predetti elementi influenza, ad avviso del Collegio, la disciplina del regolamento delle spese di giudizio e induce, nel caso di specie, a disporne l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto definisce con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **31746** del registro di segreteria, nei confronti del convenuto De Bastiani Rudi, dichiarandolo estinto.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 14/04/2023

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Stefano Mizgur